STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 01 marzo 2013

Oggetto: Circolare n. 7/2013 del 01 marzo 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la settima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **LA NUOVA DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO AZIENDALI DAL 2013**
- **LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2013 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012**
- **LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 PER LA GESTIONE SEPARATA INPS**

OGGETTO: LA NUOVA DEDUCIBILITA' DELLE AUTO AZIENDALI DAL 2013

La **Legge di Stabilità per il 2013** (Legge n. 228/2012), modificando l'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, ha **ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità** ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai **veicoli** (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) **non utilizzati esclusivamente come beni strumentali** nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Ciò con effetto **dal 1° gennaio 2013**. Viene così di fatto superata, prima ancora della sua entrata in vigore, la misura intermedia del 27,5% di deducibilità che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal 2013.

La Legge di Stabilità non ha, invece, ulteriormente modificato la percentuale di **deducibilità** relativa ai **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti,** che **dal 2013**, per effetto della modifica apportata dalla **Riforma del Lavoro**, passa **dal 90% al 70%.**

Restano **ferme**, invece, all'**80%** la percentuale di deducibilità per i veicoli utilizzati da **agenti e rappresentanti di commercio** e al **100%** per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come **beni strumentali** e per quelli **adibiti ad uso pubblico**.

<table>
<tr><th colspan="3">NUOVA DEDUCIBILITA' AUTO AZIENDALI DAL 2013</th></tr>
<tr><td>AUTO AZIENDALI: COSTI DEDUCIBILI</td><td colspan="2">Ai fini delle imposte sui redditi, è possibile, per le imprese e gli esercenti arti e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Si tratta delle spese relative a:
♦ carburanti e lubrificanti;
♦ tassa di proprietà;
♦ assicurazione RC auto;
♦ pedaggi autostradali;
♦ custodia;
♦ manutenzioni e riparazioni non incrementative;
♦ Iva indetraibile corrisposta al momento dell'acquisto delle autovetture.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DEDUCIBILITA' COSTI AUTO AZIENDALI FINO AL 2012
(art. 164, comma 1, Tuir, in vigore fino al 31.12.2012)</td><td>TIPO DI VEICOLO</td><td>FINO AL 2012</td></tr>
<tr><td>VEICOLI AZIENDALI
(NON utilizzati esclusivamente come beni strumentali)</td><td>40%
entro il seguente limite max. di spesa[1]:
♦ in caso di acquisto o leasing, a:
✓ € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per le autovetture e gli autocaravan;
✓ € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
✓ € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in</td></tr>
</table>

[1] Nel caso di **esercizio di arte o professione**, il limite di deducibilità deve intendersi **per un solo veicolo**, se l'attività è svolta individualmente, **ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato** se l'attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione.

		caso di leasing) per i **ciclomotori;** ♦ in caso di **locazione o noleggio:** • **€ 3.615,20** (ragguagliati ad anno), per le **autovetture e** gli **autocaravan;** • **€ 774,69** (ragguagliati ad anno) per i **motocicli;** • **€ 413,17** (ragguagliati ad anno) per i **ciclomotori;**
	VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (per la maggior parte del periodo d'imposta)	**90%**
	VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	**80%** (nel limite max di spesa di € 25.822,84)
	VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI (quelli senza i quali l'attività non può essere esercitata; es.: autovetture possedute da impresa di autonoleggio)	**100%**
	VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO	**100%**
DEDUCIBILITA' COSTI AUTO AZIENDALI DAL 2013 (art. 164, comma 1, Tuir, in vigore dal 01.01.2013)	La Riforma del Lavoro (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato l'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al **27,5%** la percentuale di **deducibilità**, ai fini delle imposte sui redditi, delle **spese** e degli altri componenti negativi relativi ai **veicoli** (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) **utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.** Per i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**, poi, la deducibilità è stata abbassata dal 90% al **70%**. La percentuale di deducibilità **resta, invece, all'80%** per i **veicoli** utilizzati da **agenti e rappresentanti di commercio**. Le nuove norme introdotte dalla Riforma del lavoro sarebbero dovute entrare in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18.07.2012), quindi **dal 2013** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Tuttavia, **prima** ancora **dell'entrata in vigore** delle nuove norme, **la percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali** che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal 2013, è stata **ulteriormente abbassata al 20%** ad opera della **Legge di Stabilità 2013** (art. 1, comma 501, Legge n. 228/2012), sempre a partire **dal 1° gennaio 2013**. Da tale data, quindi, la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è **passata direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del 27,5%** inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro. Restano **ferme**, invece, **le altre misure** previste.	

Ecco, quindi, **come cambia la deducibilità** dei costi dei veicoli dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (sempre nel rispetto dei limiti massimi di spesa sopra esaminati):

TIPO DI VEICOLO	Deducibilità costi fino al 2012	Deducibilità costi dal 2013
VEICOLI AZIENDALI (NON utilizzati esclusivamente come beni strumentali)	40%	**20%**
VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (per la maggior parte del periodo d'imposta)	90%	**70%**
VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	80%	**80%**
VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI	100%	**100%**
VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO	100%	**100%**

EFFETTI SUGLI ACCONTI D'IMPOSTA 2013

Gli **acconti** d'imposta relativi al **2013** dovranno essere **ricalcolati (in sede di UNICO 2013)** assumendo, come imposta del periodo precedente (metodo storico) quella che si sarebbe determinata **applicando le nuove disposizioni.**

E' fatta **salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale**, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato.

IRRILEVANZA AI FINI DELLA DETRAIBILITA' DELL'IVA

Le nuove regole di deducibilità in vigore dal 2013 riguardano esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e non anche la **detraibilità dell'Iva**, la quale **resta ferma** al:

- **100%** per i veicoli utilizzati **esclusivamente** come **beni strumentali**;
- **100%** per i veicoli degli **agenti e rappresentanti di commercio**;
- **40%** negli **altri casi**.

OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO 730/2013 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

Con il **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate **del 15 gennaio 2013** è stato **approvato il modello 730/2013,** che consente di dichiarare i seguenti **redditi percepiti nel 2012:**

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Possono utilizzare il Mod. 730 i **contribuenti che nel 2013 sono:**

- pensionati o lavoratori dipendenti;
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
  - ✓ al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013;
  - ✓ ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2012 al mese di giugno dell'anno 2013;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

I **termini per la presentazione** del modello 730/2013 sono i seguenti:

- **entro il 30 aprile** se il modello è presentato **al sostituto d'imposta**;
- **entro il 31 maggio** se il modello è presentato **al Caf o ad un professionista abilitato**.

Nella presente scheda, analizziamo le **novità contenute nel modello** da presentare quest'anno.

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2013	
QUADRO A **(REDDITI DEI TERRENI)**	A partire dall'anno 2012, nel caso di **terreni non affittati**, **l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale**, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi[2]. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il **reddito** dei terreni non affittati tenendo conto del **solo reddito agrario.** Per i **terreni affittati**, invece, risultano **dovute sia l'Imu che l'Irpef.** Restano assoggettati ad **Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'Imu** (ad esempio, sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984). In tal caso, **va barrata la nuova casella "*Esenzione Imu*" (colonna 9).**
	In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di **attività agricola** con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i **soci** devono **indicare le quote di partecipazione agli utili** in relazione al **reddito dominicale e/o agrario** attribuito dalla società **(Modello UNICO SP 2013).** Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti. A tal fine, devono riportare nella **Colonna 2 (Titolo)** del Quadro A, il **Codice 5** (reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società) **e/o il nuovo Codice 10** (reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società).
	E' stata inserita una **nuova** Colonna (**Colonna 10**) che deve essere barrata dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola: in tal caso, chi presta assistenza fiscale calcolerà gli **acconti 2013 rivalutando** i **redditi dominicali (se imponibili Irpef) e agrari del 5%** (in tutti gli **altri casi**, invece, la rivalutazione sarà **del 15%).**
QUADRO B **(REDDITI DEI FABBRICATI)**	Analogamente a quanto avviene per il Quadro A, anche qui è stata introdotta una **nuova** Colonna (**Colonna 12**) in cui indicare se si è in un caso di **esenzione IMU:** barrando la casella, **il reddito del fabbricato sarà assoggettato a IRPEF (e relative addizionali).**

[2] Si ricorda, infatti, che il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola.

	A partire **dall'anno 2012, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali** regionali e comunali dovute con riferimento ai **redditi dei fabbricati non locati,** compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito. Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. **I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici**, indicati nella **colonna 2 *'Utilizzo'*** dei righi da B1 a B10: ♦ '**3'** locazione a canone libero; ♦ '**4'** equo canone; ♦ '**8**' locazione a canone concordato agevolato; ♦ '**11**' locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero; ♦ '**12**' locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato; ♦ '**14**' locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo; ♦ '**16**' immobile di società semplice locato.
	Il Quadro tiene conto anche delle **nuove modalità di tassazione degli immobili di interesse storico e/o artistico**, come modificate dal D.L. n. 16/2012: ♦ per quelli concessi **in locazione**, il reddito è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50% e il canone di locazione ridotto del 35%; ♦ per quelli **non locati**, invece, sempre che siano tassati, il reddito è pari al 50% della rendita catastale.
	Infine, analogamente a quanto avviene per il reddito dei terreni, i **soci di società semplice indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello UNICO SP 2013,** riportando della **Colonna 2** (Utilizzo) del Quadro B, i **nuovi Codici 16** (reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef - fabbricati locati o con esenzione Imu) **e/o 17** (reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef - fabbricati non locati senza esenzione Imu).
QUADRO C **(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI)**	E' stata inserita una **nuova casella "*Rientro in Italia*"** per permettere di usufruire delle **agevolazioni** previste per il **rientro in Italia dei lavoratori dipendenti che si trovano all'estero** (legge 30 dicembre 2010, n. 238) e dei **ricercatori** che si trovano all'estero e dei **docenti e ricercatori scientifici** (art. 17, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
	E' stato previsto il **nuovo Codice 4, nella Colonna 1** (Tipologia di reddito) dei Righi da C1 a C3 per indicare i **redditi di lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, **all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi** da persone residenti nel territorio dello Stato. Tali redditi sono **imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro.**

	Il **rigo C5** tiene conto della **proroga** della **detassazione** prevista sulle somme percepite per **incremento della produttività**.
	Il **rigo C14** tiene conto della **proroga della detrazione** riconosciuta per il **personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso**, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di **145,75 euro.**
	All'interno del **Rigo C15** è stata **recepita** la sentenza n. 223/2012 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 9, comma 2 D.L. n. 78/2010, che prevedeva la **riduzione per i dipendenti pubblici ai fini del contributo di solidarietà** del 3% sulla parte di reddito che supera i 300.000 euro lordi annui.
QUADRO E (ONERI E SPESE), SEZ. II (SPESE DEDUCIBILI)	E' stata **inserita la nuova Colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli) al rigo E21** in cui indicare i **contributi** sanitari obbligatori per l'assistenza nell'ambito del **SSN** versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (**RC veicoli**), che, **dal 2012**, sono **deducibili solo per la parte che eccede 40 euro** e non più totalmente (art. 4, comma 76, legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma del lavoro Fornero).
	E' **possibile dedurre** dal proprio reddito complessivo, **fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali** in denaro **a favore della:** ♦ **Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;** ♦ **Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;** ♦ **Chiesa Apostolica in Italia.**
QUADRO E (ONERI E SPESE), SEZ. III-A (DETRAZIONE 36%/50%)	Con l'inserimento di appositi codici, si prevede **l'aumento**, per le **spese di ristrutturazione e di recupero edilizio** sostenute a partire **dal 26 giugno 2012 e sino al 30 giugno 2013,** della percentuale di **detrazione (dal 36% al 50%) e del limite di spesa (da 48.000 euro a 96.000 euro).** La **stessa detrazione** si applica ora anche agli interventi necessari alla **ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, **dal 2012**, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali: pertanto, **tutti i contribuenti devono ripartire la detrazione in 10 rate annuali.**
QUADRO E (ONERI E SPESE), SEZ. IV (DETRAZIONE 55%)	La sezione tiene conto della **proroga della detrazione del 55%** per gli interventi di riqualificazione energetica e finalizzati al **risparmio energetico le cui spese sono sostenute fino al 30.06.2013,** oltre che della sua **estensione anche** alle spese per interventi di **sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.**

QUADRO F **(ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE ED ALTRI DATI)**	Vengono **introdotte le Colonne da 7 a 10, nel Rigo F1**, per indicare i dati relativi agli **acconti** per l'anno **2012 ricalcolati** in presenza di redditi derivanti dagli **immobili riconosciuti di interesse storico o artistico.**
SCELTA DESTINAZIONE 8‰ DELL'IRPEF	E' ora possibile destinare l'otto per mille del gettito Irpef alla: ♦ **Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale**; ♦ **Chiesa apostolica in Italia;** ♦ **Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia**.

OGGETTO: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 PER LA GESTIONE SEPARATA INPS

La **Gestione Separata Inps** è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai **soggetti** che esercitano **abitualmente** l'**attività di lavoro autonomo** e che **non** siano **iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria** e **ai lavoratori parasubordinati**.

A partire dal 1° gennaio 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati **distinti in due categorie**:

- i **soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria**;
- **tutti gli altri soggetti** (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Con la **Circolare Inps n. 27 del 12 febbraio 2013**, sono state rese note le nuove **aliquote** contributive dovute alla **Gestione Separata Inps** per l'anno **2013,** pari al:

- **27%** per i soggetti **non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria**, **più** un contributo aggiuntivo pari allo **0,72%** per la maternità;
- **20%** per gli **altri soggetti** (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Viene, così, recepito l'**aumento del 2%** dell'aliquota contributiva per i **titolari di pensione e** per i **soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria**, disposto dalla **Riforma del Lavoro Fornero**, come modificata da ultimo dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo 2012.

Si ricorda che la **Manovra Correttiva 2011** (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011) ha stabilito che tra i soggetti **obbligati alla Gestione Separata Inps** sono inclusi **anche i soggetti che**, **pur svolgendo un'attività** il cui esercizio è **subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa** per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l'esclusione dall'obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo).

Nella tabella che segue forniamo una **sintesi** delle **aliquote contributive** applicabili per il **2013** e il **reddito minimo** e **massimo** da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps:

GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2013	
CONTRIBUENTI OBBLIGATI	Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla **Gestione Separata Inps**: ♦ i c.d. "**professionisti senza cassa**", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria; ♦ i **soggetti che**, **pur** svolgendo **un'attività** il cui esercizio è **subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa** per disposizione statutaria o per scelta; ♦ i **collaboratori coordinati e continuativi,** con riferimento sia ai **collaboratori a progetto**, sia i **collaboratori occasionali** intendendosi per tali coloro la cui

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente;
♦ i lavoratori autonomi occasionali[3], se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;
♦ i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;
♦ gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
♦ i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all'art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l'obbligo di iscrizione:
✓ sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
✓ sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2013
(Circolare Inps n. 27 del 12.02.2013)</td><td>Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria</td><td>27,72%
(27% + 0,72%[4])</td></tr>
<tr><td>Altri soggetti
(soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria)</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO PER IL 2013</td><td colspan="2">Le aliquote contributive sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l'anno 2013 è pari a € 99.034,00.
Il minimale di reddito valido per l'accredito dei contributi per il 2013 è, invece, pari a € 15.357,00. Di conseguenza:
♦ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad € 4.256,96 (di cui € 4.146,39 ai fini pensionistici);
♦ tutti gli altri soggetti: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40.
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2013 riferite a prestazioni effettuate entro il 31.12.2012 si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, il 2012 (principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002)</td></tr>
</table>

[3] In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

[4] Contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2012.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO</td><td colspan="5">Le modalità e i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le percentuali di ripartizione dell'onere tra il committente e percipiente non hanno subito modifiche; in particolare, si ha la seguente casistica:</td></tr>
<tr><td>TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS</td><td>RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO</td><td>SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO</td><td>TERMINE DI VERSAMENTO</td><td>CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24</td></tr>
<tr><td>♦ Co.Co.Co
♦ Co.Co.Pro.
♦ Venditore porta a porta
♦ Lavoratore autonomo occasionale</td><td>♦ 1/3 a carico del collaboratore
♦ 2/3 a carico del committente</td><td>Committente</td><td>Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso</td><td>♦ CXX se privi di altra copertura previdenziale (27,72%)
♦ C10 per gli altri soggetti (20%)</td></tr>
<tr><td>Associato in partecipazione</td><td>♦ 45% a carico dell'associato
♦ 55% a carico dell'associante</td><td>Associante (committente)</td><td>Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso</td><td>♦ CXX se privi di altra copertura previdenziale (27,72%)
♦ C10 per gli altri soggetti (20%)</td></tr>
<tr><td>Lavoratore autonomo:
♦ "senza cassa";
♦ non iscritto alla Cassa di appartenenza;</td><td>100% a carico del lavoratore autonomo</td><td>Lavoratore</td><td>Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi (per il 2013: saldo 2012, 1° acconto 2013 e 2° acconto 2013)</td><td>♦ PXX se privi di altra copertura previdenziale (27,72%)
♦ P10 per gli altri soggetti (20%)</td></tr>
</table>